



# Parco delle Orobie Bergamasche

Ente di diritto pubblico

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i.  
art. 81 L.R. 2 marzo 2005, n. 12 e s.m.e i.)

**parere della Comunità del Parco: delibera n. 10 del 19.07.2018**  
**approvazione del Consiglio di Gestione: delibera n. 41 del 25.10.2018**

### 1) PREMESSA

La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico – consultivo che esprime pareri in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Parco delle Orobie bergamasche.

### 2) COMPETENZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione per il Paesaggio del Parco delle Orobie bergamasche esprime parere obbligatorio e non vincolante preliminare al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite dall'art.80 della sopra citata legge.

Tale parere costituisce elemento specifico di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte, avente natura ed effetti diversi e separati rispetto sia alle valutazioni edilizio – urbanistiche delle trasformazioni medesime, sia alle valutazioni di incidenza ove dovute.

La Commissione per il Paesaggio, nell'esercizio delle specifiche competenze, deve fare riferimento alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- nel Piano Paesaggistico Regionale;
- nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- nei Piani di Governo del Territorio, anche in specifico riferimento a quanto di cui all'art.17 comma 4 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale;
- nella D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011 “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della DGR 2121/2006).

La Commissione inoltre, nell'espressione del proprio parere, tiene conto dei “*Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio*”, elaborati dall'ufficio tecnico del Parco ed allegati al presente regolamento.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene, ed esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

Nell'analisi degli interventi proposti la Commissione fa particolare riferimento al significato (storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico – visuale) degli elementi che, nel loro insieme, definiscono le

peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale che dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Per quanto concerne in particolare interventi inerenti edifici rurali esistenti o di nuova costruzione, la Commissione applica quanto previsto nel documento *Linee guida per gli interventi sugli edifici rurali*, allegato a questo regolamento quale parte integrante e sostanziale.

La Commissione si riferisce inoltre:

- all'analisi del contesto paesaggistico nel quale l'intervento viene localizzato;
- all'analisi del sistema antropico (tipologie edilizie, sistemi insediativi e infrastrutture esistenti);
- all'accessibilità dei luoghi oggetto d'intervento;
- ai materiali ed elementi costruttivi utilizzati;
- al sistema geomorfologico e naturalistico, fatte salve ulteriori e più specifiche competenze del Parco con particolare riferimento alle Valutazioni di Incidenza.

La Commissione per il Paesaggio esprime inoltre parere relativo all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.

### **3) COMPOSIZIONE**

La Commissione per il Paesaggio è composta da sei componenti, compreso il Presidente.

È membro della Commissione e svolge anche funzione di segretario verbalizzante il tecnico del Parco responsabile dell'istruttoria paesaggistica delle istanze presentate.

Gli altri membri della Commissione devono essere in possesso di laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I membri devono altresì aver maturato una qualificata esperienza almeno decennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Parco.

Il Presidente della Commissione deve inoltre essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione.

I lavori della Commissione per il paesaggio sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano.

### **4) NOMINA E DURATA**

I membri della Commissione del Paesaggio sono nominati dal Consiglio di Gestione, che designa il Presidente.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri dell'Allegato I alla DGR 8/7977 del 6 agosto 2008 come integrata e modificata dalla DGR n.8/8139 del 1 ottobre 2008.

Fatto salvo quanto di cui al precedente articolo 3 comma 1, l'individuazione dei membri costituenti la Commissione per il Paesaggio avverrà previa pubblicazione di avviso pubblico per la presentazione di curricula.

La Commissione per il Paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

La mancata ingiustificata partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei membri esterni per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina.

### **5) FUNZIONAMENTO**

La Commissione è convocata a mezzo fax o posta elettronica, almeno 7 gg prima della seduta.

In caso di particolare urgenza la Commissione potrà essere convocata anche telefonicamente a cura del Direttore del Parco.

Le sedute della Commissione per il paesaggio sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, il voto del membro più anziano.

Di ogni seduta della Commissione il segretario redige verbale, sottoscritto da tutti i presenti; nel verbale sono riportate per esteso le valutazioni degli esperti sulle singole pratiche discusse.

I componenti la Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quinto grado.

## **6) SOPRALLUOGHI ED AUDIZIONI**

In casi di particolare rilievo o complessità, la Commissione può eseguire sopralluoghi preliminarmente all'espressione del parere di competenza.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati; i progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame, discussione ed espressione del parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione a specifiche tematiche oggetto di parere.

## **7) RIMBORSI**

Come disposto dall'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 la partecipazione alla commissione per il paesaggio s'intende a titolo gratuito.

In caso di sopralluoghi e/o sedute in una sede diversa da quella del Parco, ai membri della Commissione è riconosciuto il rimborso delle spese vive e documentate; in caso di utilizzo di proprio autoveicolo, sarà inoltre riconosciuto un rimborso pari ad 1/5 del prezzo medio della benzina verde per ogni chilometro percorso.

## **8) INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI**

Sono richiamate tutte le cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia. In particolare, sono incompatibili con la Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza del Parco o di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.

I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma precedente.